



CIRCOLARE n. 04/2010

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 09 marzo 2010

-
- 1 – Il trattamento iva dei servizi dal 2010 a seguito del recepimento della “direttiva servizi”;
 - 2 – Intra nessuna sanzione per i primi mesi di applicazione;
 - 3 – Scadenziario
-

1 - LA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DAL 2010

Come già trattato nella circolare di studio n. 2-2010 del 5 gennaio, riesponiamo la Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. “Direttiva Servizi”, con la quale sono stati introdotti nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. A tal fine le disposizioni contenute nel previgente art. 7, DPR n. 633/72 sono state “spacchettate” negli artt. da 7 a 7-septies.

In base al nuovo assetto normativo, la territorialità delle prestazioni di servizi c.d. “generiche” va individuata in base al principio generale contenuto nell’art. 7-ter, il quale subisce, comunque, alcune deroghe espressamente previste e disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies.

Nuova regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi: luogo di stabilimento del committente se soggetto passivo IVA ovvero del prestatore se il committente non è un soggetto passivo IVA

In base alla nuova **regola generale** di cui all’art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano **effettuate in Italia** se:

- il committente è un **soggetto IVA stabilito in Italia**;
- il committente è un **“privato”** e il **prestatore** è un **soggetto IVA stabilito in Italia**.



In seguito alla nuova regola generale **nei servizi tra soggetti IVA la territorialità è “ancorata” al committente.**

Se il committente è indifferentemente Comunitario o Extracomunitario l’operazione relativa al servizio è fuori campo Iva Art. 7 Ter.

Se il **committente è nazionale** è tenuto ad **assolvere gli adempimenti IVA** con l’emissione dell’**autofattura** ai sensi del nuovo art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

Per i servizi resi tra soggetti passivi UE va segnalato infine che il Decreto in esame ha **abrogato i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 dell’art. 40, DL n. 331/93** contenenti il trattamento dei c.d. “servizi intracomunitari”.

Da ultimo va segnalata l’estensione dell’**obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT** anche per le **prestazioni di servizi** diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72.

Conseguentemente le prestazioni in esame **rese e ricevute da soggetti IVA comunitari** dovranno essere riepilogate nei nuovi modelli INTRA, con le modalità ed i termini in corso di definizione.

Schematizzando:

REGOLA GENERALE TERRITORIALITA’ DEI SERVIZI DAL 2010	
PRESTAZIONI SOGGETTO PARTITA IVA A SOGGETTO PARTITA IVA	PRESTAZIONI SOGGETTO PARTITA IVA A PRIVATO
I SERVIZI SONO TERRITORIALMENTE RILEVANTI NEL PAESE DOVE E’ STABILITO IL COMMITTENTE	I SERVIZI RILEVANO OVE E’ STABILITO IL FORNITORE DELLA PRESTAZIONE
Quando il committente è un soggetto passivo stabilito in uno stato della comunità europea, le prestazioni sono assoggettate a tassazione secondo le regole dell’inversione contabile (reverse charge)	Al fini della territorialità di tali tipologie di prestazioni, non rileva il domicilio del committente

Esempio 1



Una società di autotrasporti italiana è incaricata da una ditta francese del trasporto di beni da Genova a Nizza. La ditta di autotrasporti italiana emette alla ditta francese una fattura senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7-ter, DPR n. 633/72. Per dette prestazioni sussiste l'obbligo di presentare i modd. INTRA.

Esempio 2

Una società di autotrasporti italiana è incaricata da una ditta italiana del trasporto di beni da Roma a Monaco. La ditta di autotrasporti italiana emette una fattura con IVA.

Esempio 3

Una società di autotrasporti tedesca è incaricata da una ditta italiana del trasporto di beni da Berlino a Bologna.

La ditta italiana riceverà dalla società di autotrasporti tedesca una fattura senza IVA che, sulla base delle anticipazioni dell'Agenzia delle Entrate, dovrà essere integrata con l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta ed annotata nel registro delle fatture emesse / corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Per dette prestazioni sussiste l'obbligo di presentare i modd. INTRA.

2 - NUOVI MODELLI INTRA, NESSUNA SANZIONE PER I PRIMI MESI DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo finalizzato al recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE prevede la modifica dell'art. 50, comma 6, DL n. 331/93, dalla quale derivano le seguenti **novità** in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

- ⇒ obbligo di **presentazione dei modd. Intra anche in relazione alle prestazioni di servizi rese /** ricevute in ambito UE;
- ⇒ previsione dell'**invio telematico** quale unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi;
- ⇒ **periodicità mensile** di presentazione dei modd. Intra (regola generale), con possibilità da parte del singolo Stato UE di prevedere una **periodicità trimestrale** a favore dei soggetti che, **nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni**, hanno realizzato un **ammontare trimestrale non superiore a € 50.000**.

Le modalità operative riguardanti le predette novità sono state demandate ad un apposito Decreto.



Considerato il “ritardo” nella pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legislativo di recepimento recentemente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate al fine di “rassicurare” gli operatori nazionali. Nella Circolare 17.2.2010, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate dopo aver preso atto “che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat)” evidenzia che sussistendo “obiettive condizioni di incertezza” gli operatori nazionali “nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina ... possano incorrere in errori nella compilazione degli elenchi in questione.”

Di conseguenza in applicazione dei principi contenuti nello Statuto del contribuente l’Agenzia sottolinea che:

“l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.

Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Elenchi presentati in via telematica

I modelli INTRASTAT devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Regime transitorio

Se, durante il periodo transitorio, la presentazione dei modelli INTRASTAT avviene in formato elettronico, la scadenza è anticipata al giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

3 - SCADENZARIO Mese di MARZO

Martedì 16 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	<ul style="list-style-type: none">• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;• Versamento dell’imposta relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2010 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.
IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di febbraio.
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell’ISI e dell’IVA forfetaria dovute per il 2010 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento installati entro l’1.3.2010 o non disinstallati entro il 31.12.2009.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).



IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento ritenute operate a febbraio redditi lavoro autonomo (cod. 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (cod 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
PEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di: <ul style="list-style-type: none"> • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

Sabato 20 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane, in formato elettronico (ad esempio, cd, floppy disk, dispositivo usb), degli elenchi riepilogativi delle cessioni e dei servizi resi, degli acquisti e dei servizi ricevuti, relativi a febbraio, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. Al supporto è necessario allegare il Frontespizio del modello, in formato cartaceo, sottoscritto dal soggetto obbligato / delegato.
--	--

Giovedì 25 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane, in via telematica, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e dei servizi resi, degli acquisti e dei servizi ricevuti, relativi a febbraio, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile.
--	--

Mercoledì 31 marzo

DETRAZIONE 55% LAVORI "A CAVALLO D'ANNO"	Presentazione telematica dell'apposito modello per la comunicazione delle spese sostenute nel 2009 con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%, che sono proseguiti nel 2010.
PRIVACY ADEGUAMENTO DPS	Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari. Si rammenta la possibilità, nei casi previsti, di sostituire il DPS con un'apposita autocertificazione.

Lo studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti